

# **PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018**

**(approvato dal Consiglio di Amministrazione del Centro Fermi del 25 gennaio  
2016)**

## 1. Premesse

La trasparenza dell'attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione, nella sezione del sito web istituzionale del Centro Fermi "Amministrazione Trasparente", delle informazioni previste dal D.lgs. n. 33/2013 e da altre specifiche disposizioni di legge.

Il Centro Fermi è impegnato nel garantire e promuovere, secondo criteri di facile accessibilità, la diffusione dei dati, dei documenti e delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, come previsto dal D.lgs. n. 33/2013.

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità del Centro Fermi, nell'ottica di favorire il massimo livello possibile di pubblicità dell'azione amministrativa, si basa – oltre che sulle previsioni normative – sulla massima condivisione delle informazioni e dei processi e della gestione dei rapporti interni ed esterni orientata alla partecipazione dei cittadini e degli stakeholder, attività che peraltro costituisce parte integrante della mission istituzionale della diffusione della cultura scientifica.

La trasparenza riveste un ruolo fondamentale in quanto, da un lato, è strumentale alla promozione dell'integrità ed allo sviluppo della cultura della legalità e, dall'altro, favorisce il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza e della economicità nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

Per tali ragioni, il presente Piano è redatto in concomitanza e in conformità con il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 e descrive gli obiettivi di trasparenza che, nell'ambito delle azioni finalizzate a ridurre i casi di corruzione, si traducono in misure che il Centro Fermi intende realizzare nel periodo triennale di riferimento. La trasparenza infatti deve essere considerata in questo contesto una tra le più rilevanti misure di prevenzione di fenomeni corruttivi o di malamministrazione.

Inoltre, in attuazione dell'art. 10, c. 3, del D.lgs. n. 33/2013, il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità del Centro Fermi tiene altresì conto della programmazione strategica e operativa definita in via generale nel Piano triennale della Performance, affinché le misure contenute nel presente Piano diventino obiettivi da perseguire nell'ambito dell'attuazione del Piano della Performance.

Per la redazione del presente Piano sono stati sentiti e coinvolti gli Uffici amministrativi: ciò al fine di condividere l'impianto strutturale degli adempimenti in materia di trasparenza, nonché per raccogliere le proposte per un più efficace ed efficiente adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina di riferimento.

## 2. Il quadro normativo di riferimento

Il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (c.d. decreto trasparenza) ha segnato nel nostro ordinamento una svolta fondamentale nel cammino della trasparenza amministrativa, avviato a partire dalla legge n. 241 del 1990.

Il decreto amplia lo spettro di conoscibilità dell'azione amministrativa attraverso l'introduzione di specifici obblighi di pubblicazione di dati e informazioni relativi all'attività e all'organizzazione amministrativa.

In tal modo, la conoscibilità dell'azione amministrativa non è più circoscritta ai soli documenti accessibili ai sensi della legge n. 241 del 1990 ma è estesa a dati e informazioni su cui vige un obbligo specifico di diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

Il decreto trasparenza disciplina in modo organico e razionale gli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni; alle specifiche disposizioni si affianca un sistema sanzionatorio per il mancato, ritardato o inesatto adempimento dei suddetti obblighi imposti dalla legge, che si integra con la facoltà riconosciuta ai cittadini di avvalersi dell'art. 5, contenente l'innovativo istituto dell'accesso civico.

Nella logica della legge anticorruzione, l'accesso civico è concepito come un ausilio al più vasto disegno di lotta al fenomeno dei comportamenti illeciti nella pubblica amministrazione, che risponde all'esigenza di individuare una forma di controllo capillare di legalità e di aggirare al tempo stesso il problema dei costi necessari per adattare il sistema giurisdizionale statale alle funzioni di verifica della omessa, ritardata o inesatta pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni detenute dalle organizzazioni pubbliche.

La tassativa descrizione degli obblighi di pubblicità impone alle pubbliche amministrazioni dei vincoli prescrittivi che si declinano per il cittadino-utente nella pretesa immediatamente esercitabile di richiederne l'erogazione mediante l'esercizio del diritto di accesso ad informazioni rilasciate secondo standard predefiniti e senza limitazioni temporali.

Con l'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico (art. 5 del decreto trasparenza) all'obbligo di pubblicazione posto a carico delle pubbliche amministrazioni corrisponde simmetricamente il diritto di chiunque di richiedere l'ostensione dei dati, delle informazioni e dei documenti che la legge impone all'amministrazione di rendere accessibili.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non è condizionata dall'obbligo della motivazione. Inoltre, essa riveste il carattere della gratuità e deve essere presentata al

Responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata, individuato secondo le modalità di cui all'art. 43, comma 1, del decreto trasparenza (di regola, come nel caso del Centro Fermi, coincide con il Responsabile della prevenzione della corruzione), il quale si pronuncia sulla stessa con le modalità e le forme tassativamente indicate dal decreto.

In particolare, si prevede che a decorrere dalla data di ricevimento dell'istanza si instauri l'avvio di un procedimento istruito ai sensi dell'art. 9, comma 6, L. 7 agosto 1990, n. 241, che deve concludersi entro trenta giorni con l'evasione della richiesta mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell'informazione o del dato richiesto e la trasmissione contestuale al richiedente, ovvero la comunicazione al medesimo dell'avvenuta pubblicazione, con l'indicazione del relativo collegamento ipertestuale; qualora, invece, quanto richiesto risulti già pubblicato nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione si limita ad indicare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o mancata risposta nei termini da parte dell'amministrazione obbligata, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo (figura prevista per il superamento dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi dall'art. 2, comma 9-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241), il quale, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, deve provvedere secondo i termini previsti dal successivo comma 9-ter del medesimo art. 2, ovvero entro un termine di quindici giorni, pari alla metà di quello originariamente previsto.

Diversamente da quanto previsto per l'accesso ai documenti amministrativi non è contemplato il potere di differimento dei termini di conclusione del procedimento, inteso come limitazione e/o temporanea compressione del diritto esercitato.

Nel caso di un provvedimento di diniego della pubblicazione, ovvero di inerzia protratta oltre i termini indicati dalla legge, il richiedente può rivolgersi al Giudice amministrativo, a cui il decreto ha attribuito la giurisdizione esclusiva delle controversie in materia di esercizio del diritto di accesso civico, nonché di tutte le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

### **3. Obiettivi strategici e misure in materia di trasparenza**

Il Centro Fermi, nell'ambito della definizione del presente Piano, stabilisce i seguenti obiettivi strategici da realizzare nel periodo di riferimento.

#### **Anno 2016:**

- adeguamento e aggiornamento della Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;
- verifica e aggiornamento delle informazioni su cui vige uno specifico obbligo di pubblicazione;

- individuazione e pubblicazione di dati, informazioni e documenti ulteriori rispetto a quelli su cui grava uno specifico obbligo di pubblicazione;
- verifica sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- formazione in favore dei dipendenti in materia di trasparenza.

**Anno 2017:**

- aggiornamento e monitoraggio delle informazioni su cui vige uno specifico obbligo di pubblicazione;
- verifica sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- monitoraggio delle richieste di accesso civico presentate;
- formazione in favore dei dipendenti in materia di trasparenza;
- aggiornamento del Piano.

**Anno 2018:**

- aggiornamento e monitoraggio delle informazioni su cui vige uno specifico obbligo di pubblicazione;
- verifica sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- monitoraggio delle richieste di accesso civico presentate;
- formazione in favore dei dipendenti in materia di trasparenza;
- aggiornamento del Piano.

#### **4. I termini di pubblicazione e aggiornamento dei dati**

Con specifico riferimento ai termini per la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati, il Centro Fermi garantirà il rispetto dei tempi stabiliti dal D.lgs. n. 33/2013 in relazione ad ogni specifico obbligo di pubblicazione, osservando anche le precisazioni e le indicazioni fornite dall'ANAC in relazione al corretto adempimento degli obblighi informativi.